

226. - Tassa scambio - Vendita a mezzo di intermediario - Obbligo di incarico scritto.

La legge 30 dicembre 1923, n. 2273, sulla tassa scambio, ha inteso con gli artt. 7 e 8 imporre l'obbligo dell'incarico scritto a tutti i tipi di intermediario commerciale, per quanto le espressioni usate fossero meno complete di quelle impiegate nelle leggi successive.

Il commissionario, cui si riferisce l'art. 8 della legge, non ha obbligo, non ha neppure facoltà di comunicare all'acquirente il nome del venditore, per cui conto esso commissionario ha agito. Non può raffigurarsi nell'intermediario un mediatore, quando l'intermediario esorbiti dall'*exhibere* in cui si riassume la sua funzione per giungere all'*agere* stipulando o assumendo garanzie, funzione che è propria della parte o del commissionario.

Corte di app. di Brescia, 5 aprile 1939-XVII, Finanza c. Ballarin.

227. - Tassa ipotecaria - Donazione di macchine industriali e non dei locali - Trascrizione dell'atto - Tassa proporzionale - Applicabilità.

E' bene applicata la tassa proporzionale per la trascrizione immobiliare alla donazione di macchinari di una determinata industria, anche se non venga espressamente donato l'immobile (fabbrica di calzature) in cui l'industria si esercita. L'immobile è infatti inseparabile elemento dell'industria, essendo con questa in stretta relazione funzionale e giuridica; la sua destinazione provoca un vincolo di servitù aziendale, o, quanto meno, di uso.

Trib. di Genova, 27 gennaio 1939-XVII, Raineri c. Finanza.

228. - Tassa ipotecaria - Cancellazione di iscrizioni ipotecarie ordinata dal giudice graduatore - Unica imposta proporzionale di cancellazione ipotecaria - Inapplicabilità.

Emessa dal Giudice graduatore, ai sensi degli artt. 719 e 722 c. p. c., l'ordinanza di cancellazione delle ipoteche iscritte a favore dei singoli creditori e della ipoteca legale di massa iscritta ai sensi degli artt. 2042 e 2089 c. c., sono dovute distinte imposte proporzionali di cancellazione di ipoteca. Perchè, infatti, si possa applicare a più cancellazioni una sola imposta proporzionale, occorrono la identità del credito e la identità del titolo. La coesistenza di questi due requisiti non si riscontra nelle cancellazioni ordinate dal giudice graduatore, perchè il titolo è unico, ma non vi è identità di credito, in quanto l'ipoteca di massa è iscritta contro l'aggiudicatario ed è destinata a garantire le obbligazioni personali di lui, che sono del tutto diverse, per soggetto, per oggetto e per causa, dalle obbligazioni sorte precedentemente fra il debitore espropriato e i suoi creditori.

Comm. prov. di Napoli, 28 marzo 1939-XVII, ric. Brancaccio.

229. - Tassa ipotecaria - Gestione esattoriale - Ipoteca a garanzia di gestione esattoriale - Cancellazione - Previo svincolo della cauzione.

Non può richiedersi direttamente all'autorità giudiziaria la cancellazione di un'ipoteca accesa a garanzia di gestione esattoriale se prima non sia stato adito per lo svincolo della cauzione il Prefetto.

Corte di app. di Catanzaro, 25 aprile 1939-XVII, Capua e altri c. Finanza.

230. - Tassa ipotecaria - Giudizio di graduazione - Cancellazione delle ipoteche - Tasse applicabili.

L'aggiudicatario di un immobile è tenuto a pagare la tassa proporzionale oltre che per la cancellazione della ipoteca a favore della massa anche per quelle individuali relative ad obbligazioni che furono in tutto od in parte estinte a seguito della distribuzione del prezzo di aggiudicazione: per la cancellazione delle altre, relative ad obbligazioni che rimasero integre, egli è tenuto al pagamento della sola tassa fissa.

Corte d'app. di Ancona, 7 giugno 1939-XVII, Polzinetti c. Finanza.